



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il D.P.R. 18/06/1998, n. 233 – “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59, art. 4”;
- VISTO l’art. 64, comma 5 della Legge 133 del 06/08/2008, in cui si prevede espressamente che i Dirigenti del M.I.U.R., compresi i Dirigenti Scolastici, assicurino compiuta e puntuale realizzazione al processo di razionalizzazione dell’organizzazione scolastica, richiamandone la responsabilità dirigenziale proprio in riferimento al governo di tale processo organizzativo ed imponendo all’USR per il Lazio, ed in particolare a ciascun Dirigente dei rispettivi ambiti territoriali, di vigilare sul rispetto della norma del D.P.R. 233/98 e sull’attenzione a non produrre incrementi di spesa;
- VISTO il D.P.R. 20/03/2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTI i DD.PP.RR. 15/03/2010 n. 87, n. 88 e n. 89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali e tecnici e la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
- VISTO il D. Lgs. 13/04/2017 n. 61 in cui si ridefiniscono, a partire dalle classi prime funzionanti nell’a.s. 2018/2019, i percorsi di Istruzione professionale;
- VISTO il Decreto-Legge 17 /10/ 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15/12/2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 - Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale;
- VISTA la D.G.R. del 15/09/2020 n. 608 – Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica A.S. 2021/2022;
- VISTE le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell’art. 19 della Legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183, art. 4, comma 69, che prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del DSGA nei casi in cui l’istituzione scolastica non raggiunga i 600 alunni o i 400 in particolari casi;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

- DATO ATTO** che il disegno di legge di bilancio per il 2021 riduce, per il solo anno scolastico 2021/2022, le predette soglie a, rispettivamente, 500 alunni e 300 alunni;
- RITENUTO** di non poter attendere l'entrata in vigore della legge di bilancio;
- VISTE** le note n. 35946 del 27/11/2020; n. 36017 del 27/11/2020; n. 36236 del 30/11/2020; n. 36666 del 03/12/2020; n. 36999 del 04/12/2020; n. 36747 del 03/12/2020; n. 38266 del 16/12/2020 e n. 38882 del 21/12/2020 con le quali questo U.S.R. per il Lazio ha espresso il proprio parere sulle singole operazioni di dimensionamento e richieste di attivazione di nuovi indirizzi di studio, articolazioni e opzioni;
- VISTI** gli esiti della riunione della Conferenza Regionale Permanente, convocata da Regione Lazio, sull'attuazione del Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/22, tenutasi in modalità telematica il 17/12/2020 ed il 21/12/2020;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020 "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2021/2022" ed i relativi Allegati A e B che costituiscono parte integrante della medesima;
- CONSIDERATA** la nota n. 50262 del 04/11/2018 del M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – avente per oggetto "Operazioni conseguenti al dimensionamento delle istituzioni scolastiche a.s. 2019/2020" che invita le Regioni per il tramite degli UU.SS.RR. a tener conto, in vista delle operazioni relative al piano di dimensionamento della rete scolastica, della nuova aggregazione per Ambiti territoriali delle Istituzioni scolastiche prevista dall'art.1 comma 66 della Legge n. 107/2015, affinché le modifiche proposte all'offerta formativa territoriale tengano conto dei limiti territoriali dei singoli ambiti istituiti;
- CONSIDERATA** la nota n. 868 del 03/02/2012 del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico - che invita gli UU.SS.RR., con riguardo all'istituzione di taluni indirizzi, articolazioni e opzioni (es. Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico sociale, ecc.), ad effettuare una specifica valutazione individuando le richieste strettamente necessarie al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero e/o di esubero in relazione a determinate classi di concorso;
- TENUTO CONTO** in particolare per i Licei Musicali e Coreutici, oltre che delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 89 del 15/03/2010 – stipula di apposita convenzione con i Conservatori di Musica o con l'Accademia di Danza per l'organizzazione delle prove di selezione degli aspiranti allievi, per il riconoscimento della professionalità dei docenti, per la supervisione sull'idoneità delle aule speciali e laboratori specialistici e sulla qualità della formazione musicale e coreutica - anche dell'oneroso fabbisogno di risorse organiche che rende possibile attivare solo una prima classe per ciascuna istituzione scolastica autorizzata;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

- CONSIDERATO** che questo Ufficio dovrà garantire, innanzitutto, la prosecuzione delle classi dei Licei Musicali già autorizzati, con consistente impegno di organico;
- RITENUTO** altresì per i Licei Scientifici ad indirizzo sportivo, le disposizioni di cui al D.P.R. 05/03/2013 n. 52 art. 3 commi 3 e 4 e, in particolare, comma 5 che prevede, in prima applicazione in ciascuna regione, l'istituzione di sezioni ad indirizzo in numero non superiore a quelle delle relative Province, fermo restando eventuali deroghe solo nel caso che le risorse di organico annualmente assegnate consentano l'istituzione di sezioni aggiuntive e purché non creino esubero di organico in una o più classi di concorso;
- CONSIDERATO** altresì che il suddetto Regolamento ne subordina l'attivazione alla presenza nelle Istituzioni scolastiche di impianti e attrezzature ginnico-sportive, la cui adeguatezza deve essere garantita dalle Amministrazioni provinciali, con riguardo anche all'assenza di barriere architettoniche;
- CONSIDERATO** che allo stato attuale non è definito il budget organico che verrà assegnato – in organico di diritto – a questo Ufficio dal M.I. per ogni ordine di scuola;
- VISTA** la nota M.I.U.R. – Dipartimento Istruzione prot. n. 2828 del 20/12/2013, con la quale viene definito il numero delle Istituzioni scolastiche della Regione e, al contempo viene evidenziata la permanenza delle disposizioni di cui alla Legge n. 111/2011 sopraccitata in assenza del raggiungimento dell'accordo in Conferenza Unificata previsto dalla Legge n. 128 dell'8/11/2013;
- VISTA** la nota del M.I. Direzione generale per il Personale scolastico - Ufficio IV prot. n. 37254 del 09/12/2020, avente ad oggetto: Operazioni conseguenti al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche a.s. 2021-2022;
- CONSIDERATA** la necessità di tener conto delle disponibilità di organico assegnate annualmente dal M.I.

DECRETA

Art. 1

1. Con effetto dal 01/09/2021 vengono apportate all'organizzazione della rete scolastica e all'offerta formativa regionale le modifiche di cui agli allegati elenchi A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo decreto, l'organizzazione della rete scolastica può essere modificata al solo fine di tener conto della riduzione temporanea delle soglie di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, come disposta dalla legge di bilancio per il 2021, ancora non approvata in via definitiva dal Parlamento. La predetta riduzione ha effetti unicamente sulla possibilità di proporre un dirigente titolare, e un DSGA, ad alcune istituzioni scolastiche altrimenti sotto-dimensionate, ed è priva di effetti con riferimento all'offerta formativa sul territorio.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Art. 2

1. L'efficacia delle modifiche, di cui agli allegati elenchi A e B, e l'attivazione di nuovi percorsi formativi secondo le previsioni ordinamentali sono subordinati alla disponibilità delle dotazioni organiche regionali e provinciali e al raggiungimento del numero di iscritti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

1. Per i nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, che comportino nuova spesa, la reale attivazione avviene solo a condizione che sussistano l'effettiva disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati e la formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente locale competente nonché l'assegnazione di risorse di personale da parte del Ministero.

2. I Dirigenti degli Uffici VI – VII – VIII – IX e X, per i rispettivi Ambiti di competenza territoriale, ed il Dirigente dell'Ufficio IV, provvedono all'effettuazione di tutte le operazioni conseguenti all'adozione dei predetti interventi, nonché alla comunicazione alle Istituzioni scolastiche interessate, entro il 31/12/2020; e comunque in tempi congrui rispetto alla data di iscrizione online alle scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022.

3. I Dirigenti degli Ambiti territoriali sopraindicati comunicano, inoltre, all'Ufficio IV di questo U.S.R. per il Lazio, i codici relativi a ciascun nuovo indirizzo di studio, articolazione od opzione autorizzati, per consentire il successivo inserimento degli stessi al SIDI, entro il 31/12/2020 e comunque in tempi congrui rispetto alla data di iscrizione online alle scuole dell'infanzia e di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 4

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Rocco Pinneri